

REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO

ART. 1 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2007, secondo i criteri e i dettami previsti dai commi 54, 55, 57, 76, 77 del medesimo articolo, e dell'art. 46 della Legge 133/2008, disciplina l'affidamento di incarichi per prestazioni di lavoro autonomo ad alto e qualificato contenuto professionale a persone fisiche esterne all'Ente.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nelle identiche forme, con i medesimi contenuti e con gli stessi criteri per il controllo disciplinati per il Comune, anche alle eventuali società "in house" dell'Ente stesso.

ART. 2 FORME DELLA PRESTAZIONE

Gli incarichi di collaborazione possono essere formalizzati come:

- incarichi professionali: la prestazione oggetto dell'incarico è resa personalmente e in completa autonomia da soggetto iscritto a un albo;
- prestazioni occasionali: quando per l'incarico si tratti di prestazioni saltuarie, di modesto impegno temporale, di limitato valore economico;
- coordinate e continuative: la prestazione è protratta nel tempo e funzionalmente coordinata dall'Ente.

ART. 3 ESCLUSIONI

Quando la particolare complessità della prestazione richiesta è tale da far ritenere prevalente, per il suo efficace adempimento, l'aspetto organizzativo rispetto alla competenza della singola persona, si ricorre al contratto di appalto di servizio secondo l'apposita disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

ART. 4 CONDIZIONI

Il ricorso ad incarichi di lavoro autonomo è consentito in presenza dei seguenti presupposti:

- correlazione tra oggetto della prestazione richiesta e funzioni proprie del Comune, rispondenza dell'incarico a obiettivi o progetti specifici dell'Ente, coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Ente stesso. L'affidamento dell'incarico può avvenire esclusivamente in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge o nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio comunale;
- impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali presenti nella dotazione organica di personale, compresa la figura del Segretario direttore generale, perché sono necessarie conoscenze e esperienze specialistiche eccedenti le normali competenze del personale dipendente;
- coerenza della prestazione richiesta con le previsioni dell'apposita programmazione annuale e triennale deliberata dal Consiglio comunale;
- prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
- preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso;
- valore complessivo del contratto non superiore al limite di spesa fissato tramite regolamento. Il superamento eventuale del limite di spesa previsto all'art. 6, consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili, comporta anche la preventiva modifica del programma consiliare.

ART. 5 REQUISITI SOGGETTIVI

E' possibile conferire incarichi di collaborazione a persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

- capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- corretto adempimento di eventuali precedenti incarichi ricevuti dall'Ente;
- competenza professionale corrispondente a quella universitaria specialistica oppure a quella prevista per l'iscrizione a albi o ordini professionali oppure esperienza maturata nei mestieri artigianali o nel mondo dell'arte e dello spettacolo.

ART. 6 LIMITI DI SPESA

La spesa massima annua per gli incarichi di collaborazione è prevista nel bilancio annuale di previsione e non può comunque superare la misura del 10% della spesa annua di personale iscritta in bilancio (monte salari dell'anno precedente iscritto nel conto del personale). Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili.

ART. 7 MODALITA'

L'incarico di collaborazione è conferito dal dirigente o dal responsabile di servizio, previa attestazione del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito dell'Ente, che avvia il procedimento con l'adozione di una determinazione a contrattare contenente i seguenti elementi:

- scopo, oggetto dell'incarico e modalità di svolgimento del medesimo;
- clausole essenziali che regoleranno il rapporto;
- criteri di scelta del candidato riferiti alla competenza professionale richiesta, da documentare tramite presentazione del curriculum vitae, e a eventuali altre condizioni da stabilire di volta in volta in relazione alla natura dell'incarico, criteri e condizioni utili tutti per la formazione della graduatoria;
- spesa massima stimata, determinata tenuto conto della qualità e quantità dell'attività richiesta, delle conoscenze e delle esperienze richieste, della necessità di utilizzare mezzi e strumenti propri, in relazione ai valori di mercato correnti;
- approvazione dell'avviso allegato.

La ricerca del collaboratore esterno avviene attraverso la pubblicazione sul sito web comunale ed all'albo pretorio per giorni 5, salvo motivata urgenza, dell'avviso contenente i medesimi elementi della determinazione del dirigente.

La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso e di accettazione delle clausole contrattuali riportate nello stesso e dovrà essere corredata dall'indicazione del compenso richiesto e dal curriculum professionale, che evidenzii il possesso della particolare competenza necessaria per lo svolgimento dell'incarico, maturata per gli studi svolti e per la specifica esperienza acquisita.

Non è consentito l'affidamento diretto da parte del dirigente o del responsabile di servizio, se non, eccezionalmente:

- in caso di particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico;
- per prestazioni che non consentono comparazione riguardo la natura dell'incarico o l'oggetto della prestazione o le competenze o qualificazioni dell'incaricato;
- qualora non siano stati presentati curricula o non abbia avuto successo la selezione delle candidature presentate.

ART. 7 bis PROCEDURA SELETTIVA

Tenuto conto delle proposte di candidature pervenute, il dirigente, eventualmente con l'ausilio di una commissione di esperti composta dallo stesso e dal dirigente del settore affari istituzionali legali e sviluppo organizzativo, o suo

incaricato, effettua la valutazione in base ai criteri predefiniti, in particolare rispetto a:

- abilità professionali rispetto all'incarico da affidare, desumibile dal curriculum vitae, studiorum e professionale;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento dell'incarico, se richiesta;
- riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività professionale richiesta;
- ribasso del compenso professionale richiesto rispetto a quello proposto nell'avviso.

La valutazione si conclude con la formazione di una graduatoria per l'affidamento dell'incarico.

Il dirigente approva e sottoscrive il contratto di lavoro autonomo.

Gli atti di spesa sono comunicati all'organo di revisione.

ART. 8 PUBBLICITA'

Ad intercorsa esecutività della determinazione di scelta del collaboratore esterno e prima della data di decorrenza del contratto, il dirigente o responsabile di servizio competente informa dell'intervenuto incarico, ai fini degli adempimenti sotto elencati:

- l' U.R.P., per la pubblicità dell'incarico conferito sull'apposita pagina del sito web comunale, con indicazione del nome del professionista, della ragione dell'incarico e del compenso pattuito;
- il Servizio Personale, fatta esclusione per l'incarico professionale, per la comunicazione al centro per l'impiego, ai sensi dell'art.9-*bis* della legge 608 del 28.12.1996, e al Dipartimento della funzione pubblica;
- il Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art.1, commi 9 e 173, della legge 266 del 23 dicembre 2005, per la comunicazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, se l'incarico conferito ha valore superiore a € 5.000.

ART. 9 INCARICHI ESCLUSI

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i seguenti incarichi e tutti quelli diversamente regolati dalla legge:

- componente del nucleo di valutazione;
- componente del servizio di controllo interno;
- componente di commissioni comunali o organismi analoghi;
- progettazione e attività ad essa connesse, relativa a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007, secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
- prestazioni di uno specifico risultato o di un prodotto finito, giuridicamente discendente da contratto d'opera o contratto di appalto;
- prestazioni di servizi obbligatori per legge;
- rappresentanza legale in giudizio.

Sono inoltre esclusi gli incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione ovvero che abbiano durata estremamente limitata, non oltre dieci giorni lavorativi, ovvero che prevedano un compenso molto contenuto, inferiore a € 2.500, adeguato ed equo per la remunerazione della prestazione, ma assimilabile a un rimborso spese.

SCHEDA INCARICO ESTERNO

Servizio competente:

Programma di riferimento della relazione previsionale programmatica:
codice n. _____

Contenuto dell'incarico:

- consulenza
 - studio
 - ricerca
- per
-

—

Durata dell'incarico:

Professionalità richiesta:

Spesa prevista (al netto di iva):

Motivazione relativa alla impossibilità di utilizzare risorse interne:

Data

Firma del Dirigente o del Responsabile del
Servizio

Allegato: curriculum vitae del professionista